

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Seduta n. 418

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

87° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(3499) Deputati DI TEODORO ed altri. –
Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 3

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 4

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3499) Deputati DI TEODORO ed altri. – Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3499, sospesa nella seduta pomeridiana del 26 luglio scorso.

Comunico che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio, per cui è possibile procedere alla votazione finale del provvedimento.

Poiché nessuno domanda di intervenire per dichiarazione di voto, passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

(All'unanimità).

I lavori terminano alle ore 15,05.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3499

d'iniziativa dei deputati DI TEODORO, TOCCI, CARLUCCI e COSSIGA

Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia

Art. 1.

1. Per interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito il parere dell'Unione delle comunità ebraiche italiane. In sede di prima applicazione, limitatamente alla somma stanziata per l'anno 2005, il decreto è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere direttamente effettuati dall'Unione delle comunità ebraiche italiane e da soggetti o da istituzioni proprietari, possessori o detentori dei beni, ai quali le relative risorse sono assegnate secondo le procedure e le modalità per l'erogazione di contributi per interventi su beni culturali previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.